



1. Il contratto è a favore dell'utilista e suoi eredi legittimi; ossia *ab intestato* fino in infinito.
  2. Tutti i trapassi che si verificano fra i suddetti chiamati sia *ab intestato*, sia anche per testamento nell'ordine suddetto, dovranno dal nuovo enfiteuta denunciarsi al Direttario entro il periodo del primo anno, sotto pena di pagare in quell'anno il doppio canone, esclusa qualunque moderazione anche giudiziale, rinunciando l'enfiteuta per se e per i suoi successori alla disposizione del §. 1336 del Codice Civile.
  3. È in facoltà del livellario di alienare tanto per atto di ultima volontà, quanto per atto tra vivi il utile di chi non sarebbe l'erede intestato del disponente, ed in ogni caso di alienazione per atto tra vivi sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito; anche in persona che sarebbe successibile; l'acquirente dovrà nel termine di un anno dalla verificata successione, o dalla data del seguito contratto notificare all'Amministrazione comunale il proprio acquisto, sotto pena altrimenti dell'immediata caducità; così piacendo a detta Amministrazione. Questa avrà il termine di tre mesi per decidersi se voglia far uso del diritto di prelazione, il quale si ritiene riservato all'Amministrazione in tutti i casi di alienazione contemplati nel presente articolo. Dichiarando entro questo termine l'Amministrazione di voler usare la prelazione, pagherà la cinquantesima parte meno del prezzo stabilito nel contratto a titolo oneroso, o del valore della proprietà libera se questa fu disposta per atto di liberalità, desumibile questo valore da una regolare perizia a spese comuni dell'Amministrazione e dell'acquirente. Non volendosi dal Comune esercitare questo diritto, e non dichiarandosi nel suddetto termine di tre mesi, sarà egli tenuto di riconoscere l'acquirente in nuovo livellario, il quale dovrà sostenere tutte le spese dell'atto di ricognizione, e pagare il laudemio in ragione della cinquantesima parte del prezzo o del valore dell'utile dominio (a norma dei casi) e determinabile nei modi di cui sopra; ma in tal caso la spesa di perizia sarà a carico esclusivo del nuovo enfiteuta.
  4. Senza l'autorizzazione della competente Autorità e assolutamente vietato il trapasso dell'utile dominio in qualunque sua persona morale, sotto pena dell'immediata caducità. Non è ammessa l'alienazione o deteriorando, o lasciando da altri deteriorare notabilmente i fondi livellati, incoerenti, così piacendo al Direttario, nella pena della caducità del contratto, oltre l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati, e del pieno soddisfacimento anche in azione personale. Per qualunque anche minimo deterioramento sarà tenuto il livellario ad immediatamente restituire il fondo nel primitivo stato; e non prestandosi egli, sarà anche l'interesse del 5 per cento su tutta la somma che il Direttario avrà sborsata e fino all'epoca del rimborso. Nel caso però che per la sua qualità il deterioramento non potesse togliersi, dovrà il livellario pagare il valore al Direttario contro quella diminuzione del canone annuo che sarà giudicato di ragione. Sotto il nome di deterioramento si dichiara comprendersi anche la mancanza di conservazione e difesa dei diritti spettanti ai beni dati in enfiteusi.
  5. Approvato dall'Autorità competente il contratto, si farà al conduttore la consegna dei fondi da un perito o delegato dal locale. Il conduttore prima di ottenere il possesso dei fondi dovrà firmare l'atto di consegna e dichiarare di riconoscerlo; e dopo questa ricognizione non sarà, per apposita convenzione, più ammessa a negare i risultamenti della consegna, che farà piena prova contro di lui relativamente allo stato in cui gli furono consegnati i fondi. Per effetto di questo precedente articolo, sui deterioramenti, sarà il Direttario autorizzato a procedere in ogni tempo, alla ricognizione dei fondi livellati, e ciò anche in via stragiudiziale per mezzo del proprio perito.
- L'enfiteuta dovrà prestarsi ed intervenire a questa ricognizione nel giorno destinato dal Direttario ed anche stragiudizialmente notificatogli. Se il livellario ammette i deterioramenti che si scoprissero dal perito, dovrà firmare la relazione, che farà piena prova contro di lui anche sul valore dei rilevati deterioramenti. Omettendo il livellario di intervenire, alla verifica, o rifiutando di firmare la relazione, questa firmata dal perito servirà di bastante appoggio alla Amministrazione per ottenere *ex primo decreto* una perizia giudiziale, e le misure assicurative legali, pel soddisfacimento dell'importo del danno descritto nella relazione. La spesa di queste visite sarà a carico dell'utilista qualora risultino deteriorati i fondi condotti.
6. Il presente contratto di livello incomincerà col giorno 1 Gennaio 1857 e proseguirà di anno in anno colla scadenza nel giorno 31 Dicembre in perpetuo.
  7. Per quanti anni sarà per durare il contratto, il livellario è in obbligo di pagare interamente al Comune direttario, e non più tardi del giorno del mese di \_\_\_\_\_ di ogni anno il canone pel quale nel pubblico incanto gli sarà stato deliberato il livello, e che si dichiarerà nell'atto autentico con cui si celebrerà il contratto. Passato quel giorno senza l'esecuzione di tale pagamento, il livellario diviene debitore moroso; e sarà quindi soggetto al pagamento degli interessi di mora nell'importo del canone arretrato, e potrà inoltre escutersi col metodo privilegiato fiscale con cui si esigono le pubbliche imposte.
  8. Il canone a qualunque entità sia portato nel presente contratto non potrà mai impugnarsi a titolo di lesione, alla quale s'intende che il livellario abbia espressamente rinunciato con positiva dichiarazione di corrispondere per singolare affezione.
  9. Il canone si dovrà in ogni tempo pagare in sole monete d'oro o d'argento al peso e valore fissato dalla legge ora vigente, escluso qualsivoglia altro surrogato ammesso ed anche comandato da legge successiva, e non avuto riguardo al valore estrinseco che in seguito si accrescesse o diminuisse, nel qual caso il pagamento dovrà farsi in ragione del valore intrinseco che le monete d'oro o d'argento hanno al tempo presente.
  10. Per quanti possano essere i rappresentanti, che di diritto succederanno al livellario defunto o spropiato, il canone non potrà mai dividersi in più parti rispetto al Direttario; il quale riterrà in suo arbitrio quando si vorrà dividere il livellario solo pel canone intero; e per l'intero corpo dei beni livellati. Egli è sciolto e sciolta la sua parte, in tale caso il Direttario avrà la facoltà di annullare e sciogliere il contratto, colla consolidazione stabilita dall'articolo quarto.
  11. Qualora si scoprisse che i beni dati a livello fossero gravati in precedenza di qualunque altro canone e prestazione con diritto reale, ignoti finora, il livellario in tale caso dovrà assumersene il peso, del quale però dovrà essergli compensato l'intero importo sul canone del livello presente a totale suo sollievo, e ogni qualvolta ne produca la garanzia.
  12. I beni cadenti sotto il presente contratto, quantunque ne sia stata indicata la superficie in descrizione ed in tipo, tuttavia si danno al livellario a corpo e non a misura, e così in corpo e nello stato attuale si consegnano al detto livellario per gli effetti contemplati dai §§. 2 e 3 art. 4.° e dal susseguente art. 5.
  13. A peso del livellario resteranno le ripartizioni anche straordinarie occorrenti ai beni allivellati, col presente contratto, come pure tutte le pubbliche gravanze, quante mai possano essere, e di qualunque specie e natura che verranno imposte, sia per le spese ordinarie e straordinarie dello Stato e del Comune, come per tasse di registro, e sotto qualsivoglia altro titolo; tanto sui beni quanto sui canoni livellari, pel qual effetto i beni allivellati dovranno sui pubblici libri e registri del Censo e dell'intavolazione rimanere per sempre intestati al proprietario dell'utile dominio, coll'aggiunta però della qualità di *Livellario del Comune direttario*.

14. Sono a carico di lui e dei suoi successori tutte le spese inerenti al presente originario contratto ed ai successivi, pei trasporti, dei beni allivellati, per prognazione dei nuovi livellari e per pagamenti di laudemj.
- Tali contratti dovranno fatti formarsi con atti autentici, dei quali atti e di quello relativo alla consegna dovrà darsi copia autentica al Direttario senza alcuna sua spesa.
15. Laddove nei precedenti articoli si parla di termini entro i quali il livellario deve eseguire qualche obbligo ingiungogli, si dichiarano essi a perpetua di assoluto rigore, senza alcun dovere al Comune direttario di agire in giudizio per costituirlo in legittima mora, nella quale di fatto e di diritto si giudicherà definitivamente incorso alla precisa scadenza di ogni singolo termine.
16. Per qualunque controversia fosse per insorgere sulla esecuzione del presente contratto, o per qualunque avvenimento od infortunio anche straordinario fosse per accadere, purché rimanga una visibile superficie nuda dei beni livellati, il livellario si tiene in obbligo preciso del pagamento del canone e delle pubbliche gravanze di cui agli articoli 7 e 13, esclusa qualsivoglia eccezione, ancorché legale se vi fosse, per la quale si credesse in diritto di sospendere un tale pagamento. Il Giudice competente a decidere le eventuali quistioni dipendenti dal presente contratto dovrà esser quello alla di cui giurisdizione è sottoposto il Comune direttario, dovunque si trovi domiciliato il livellario, perché espressamente si sceglie per luogo di esecuzione del contratto medesimo quello del circondario giurisdizionale cui va soggetto il Comune livellante, a termini e per gli effetti dell' art. 15 della Sovana Patente 29 Settembre 1819.
17. E per qualunque contestazione abbia a nascere, non potrà mai il livellario sospendere né in tutto, né in parte benché menoma il pagamento del canone, e ciò sotto pena della caducità; anzi non potrà mai essere sentito in giudizio ne fuori; qualunque sia la pretesione di esso, se prima non avrà potuto mai difetto, ritenuta sempre la immediata esecuzione per soddisfacimento dei canoni arretrati.
18. Tutti i premissi articoli sono uniti ed indivisibili fra loro e formano un contratto complessivo e senza parti.

*Per beni degli istituti di culto, di beneficenza e di pubblica istruzione.*

- a) Non ha luogo a favore del Direttario, l'esercizio del privilegio fiscale verso l'utilista che si rendesse moroso alla effettuazione dei pattuiti pagamenti;
- b) Né potrà l'utilista esercitare dal suo canto il diritto di affrancazione, al quale anzi espressamente rinuncia.

## CAPITOLI TRANSITORI.

19. Ottenuta l'approvazione Governativa del presente contratto, e partecipata che sia al deliberatario, questi si ritiene in obbligo di concorrere entro un mese alla celebrazione dell'atto autentico del contratto, e di pagare al Comune deliberante nello stesso momento le annate di canone (art. 7) a titolo di adale per quita. Rimaneudo egli continuato a tre inviti stragiudiziali? L'Amministrazione comunale sarà in libertà e facoltà di rinnovare l'incanto a tutte spese e pericolo del deliberatario; contumace, che si assoggetta al pieno soddisfacimento dei danni e degli interessi, ritenute le norme portate dalle Governative circolari 29 agosto 1832 N. 25266-2208 e 5 febbraio 1833 N. 3431-501.
20. Nel corso dell' accennato mese si eseguirà la consegna dei beni allivellati con atto regolare, e questo si unirà a quello dell' autentico contratto insieme all'originale capitalazione, ed al tipo pure originale dei beni suddetti. La consegna si eseguirà dai periti suddetti e le spese tanto per la consegna dei beni e per l'atto autentico del contratto, quanto per le copie relative da darsi al Comune deliberante saranno ad esclusivo carico del deliberatario.
21. Nel termine di tre mesi successivi alla data del contratto, e pure a proprie spese, il deliberatario inrendo al disposto dall' art. 13 dei presenti capitoli dovrà far eseguire la voltura nei catasti censuari in propria testa degli stabili allivellati, colla specificazione della qualità livellaria e col nome del Comune direttario.
22. Anche a questi articoli transitorj è applicabile l' articolo 18 dei presenti.

## CAPITOLI D' INCANTO.

23. Il contratto di livello si pone al pubblico incanto per vantaggiare sul canone esposto nella stima, e si delibererà al miglior offerente se il partito si reputerà consentaneo all'interesse del Comune.
- Per altro non si accetteranno obbligazioni sull'incanto se non siano garantite di un deposito in effettivo danaro corrispondente a L. 10 per ogni L. 100 del valor capitale di stima dei singoli stabili da allivellarsi.
24. L'incanto procederà colle regole fissate dal decreto 1 Maggio 1807. Però dopo che sia chiuso non si accetteranno offerte supplementorie, ma è riservata all'Autorità superiore la ratifica del processo verbale della pregiudiziale del Comune.
25. Coloro che si insinassero alla licitazione per persona da dichiararsi dovranno far conoscere senz'altro tale persona all'atto della delibera, giusta l'articolo 26 del rammentato decreto 1 Maggio 1807.
26. Gli stabili da allivellarsi si porranno all'incanto ad uno ad uno separatamente, ed a più insieme, cioè per lotti, od anche complessivamente a piacere non tanto della parte direttaria, quanto anco degli aspiranti, purché il partito riesca vantaggioso alla stazione alienante, ed accetto alla medesima, la quale in ogni caso potrà abbracciare quello qualunque che sul fatto scegliesse senza che vi sia luogo a riforma delle deliberazioni.
27. Seguite che siano le deliberazioni si ritengono e si dichiarano obbligatorie pei deliberatari a termini di stretto diritto, quando anche si rinnovassero gli incanti, sotto pena del pieno soddisfacimento dei danni e degli interessi, per la qual cosa il deliberatario dovrà autenticare colla propria firma l'atto dell'incanto ed i capitoli normali presenti, aggiungendovi la dichiarazione di intendere perfettamente il senso, e di conoscere la località e l'entità dei beni edificatili a lui deliberati.
28. Ma dal lato della stazione alienante non sono obbligatorie se non allora soltanto che dall' I. R. Governo sieno approvate, e da quel momento nasce il vero e perfetto contratto già formato e stipulato con tutti i precedenti capitoli.
29. Tutte le spese relative all'incanto si ritengono a carico dei deliberatari.

## CAPITOLI SPECIALI.

30. Il taglio delle legne nei boschi allivellati dovrà sempre effettuarsi a ascetta e non mai a raso o per intero, sotto pena dell'immediata caducità del livello e coll'adale perdita senza bisogno ed obbligo al Comune direttario di costruire il livellario in mora alcuna, rinunciando essi livellari adesso per allora ad ogni eccezione o beneficio di legge in contrario, cosicché pel solo fatto di contravvenzione a questo articolo sarà facoltativo alla Deputazione Comunale d'investire altri del livello ad asta pubblica.
31. Non sarà permesso ad alcun livellario di estirpare i boschi o di dissodare il terreno, ed i contravventori tanto di questo, quanto al precedente articolo 30 saranno assoggettati alle pene portate dai regolamenti boschivi.



32. L'adale perduta equivalente a tre annate di canone verrà pagata dai livellari in tre eguali rate, la prima entro il 31 Dicembre 1856, la seconda entro il 31 Dicembre 1857 e la terza entro il 31 Dicembre 1858, fermo in confronto ai morosi al pagamento delle dette tre rate l'uso del privilegio fiscale per l'esazione.
  33. Il pagamento del prezzo di delibera quanto alle legne esistenti nei singoli lotti, dovrà effettuarsi da quelli che prestano un' idonea signoria solidale nello spazio di tre anni in tre eguali rate ed il tutto come al precedente articolo 32. E viceversa dovrà farsi immediatamente il pagamento di esso prezzo di delibera delle legne da quelli che non prestassero la medesima benevisa signoria solidale da riconoscersi dalla Deputazione Comunale all'atto della stipulazione del contratto.
  34. Le spese peritali per la successiva consegna verranno sostenute dal Comune che ne avrà rimborso dai livellari in tre annuali rate e nei modi di pratica.
  34. Le strade diseguate in tipo dovranno rispettarli dai livellari nella larghezza risultante dal tipo stesso, ed in ogni caso non mai minore di T. es. o. 80. I deliberatari poi dei lotti dal N. 223 al N. 232 inclusi, per lo sgravio dei lotti medesimi, restano obbligati a costruire a proprie spese nelle rispettive quote di fondo la strada che viene in tipo marcata in color rosso.
  36. Chi aspirasse per persona da dichiararsi, dovrà indicare subito tale persona prima dell'offerta e ciò in modificazione dell'articolo 25, all'oggetto d'impedire che si opiti in favore d'individui non Comunisti, presi sempre in senso di legge.
  37. In generale si dichiara che ciascun livellario sarà obbligato a mantenere in istato di ordinaria manutenzione tutte le strade lambenti od attraversanti i singoli lotti rispettivi, sempre ciascuno nell'estensione delle rispettive proprietà, ferme sulle strade stesse le esistenti servitù a favore del pubblico.
  38. Tutti coloro che non si prestassero all'esatto adempimento del precedente articolo 37 saranno sottoposti all'esecuzione ex ufficio da intraprendersi per parte della Deputazione Amministrativa, non che alla relativa spesa inconfutata che verrà data in iscozza all'Esattore Comunale per l'esazione in un al canone di quell'anno in cui la spesa stessa sarà stata sostenuta dalla Deputazione Amministrativa, ben inteso sempre che l'esazione di tale spesa abbia a farsi coi metodi privilegiati fiscali al pari dell'anno canone quando non si soddisasse nei debiti tempi prescritti.
  39. Poiché giusta l'articolo 6 il contratto deve incominciare col 1 Gennaio 1857 così l'anno canone per la prima volta verrà soddisfatto entro il 31 Dicembre dell'anno stesso 1857, fermo nel resto quanto è disposto nel detto articolo 6 rispetto al tratto successivo.
  40. La spesa per l'impianto dei rispettivi termini in vivo sarà a carico del Comune quando non sia fatta opposizione dall'Autorità Superiore, ed essd'impianto dovrà farsi dal Comune entro sei mesi a datare dal presente contratto nei punti già designati allo scopo di una retta contenzionazione inalterabile a scanso di usurpi e questioni future fra i Comunisti livellari.
  41. A modificazione dell'articolo 32 l'adale perduta verrà pagata dai livellari in tre eguali rate, ma in modo che il pagamento della prima rata si faccia per metà entro il Giugno 1857, e per l'altra metà entro il 31 Dicembre stesso anno 1857, e segua poi il pagamento della seconda rata entro il 31 Dicembre 1858, e quello della terza rata entro il 31 Dicembre 1859, e ciò stante l'avvenuto ritardo nell'approvazione superiore delle delibere, fermo sempre in confronto ai morosi al pagamento delle dette rate l'uso del privilegio fiscale per l'esazione.
  42. A modificazione pure dell'articolo 33 si dichiara che il pagamento del prezzo di delibera quanto alle legne esistenti sui singoli lotti dovrà effettuarsi da quelli che prestano un' idonea signoria solidale nello spazio di tre anni in tre eguali rate, la prima entro il 31 Dicembre 1857, la seconda entro il 31 Dicembre 1858 e la terza entro il 31 Dicembre 1859. E viceversa dovrà farsi immediatamente il pagamento d'esso prezzo di delibera delle legne da quelli che non prestassero la medesima benevisa signoria solidale da riconoscersi dalla Deputazione Comunale all'atto della stipulazione del contratto.
- Il presente atto venne redatto in duplice originale, uno ritirato dal livellario, l'altro rimasto per la conservazione negli atti presso l'I. R. Commissariato Distrettuale di S. Fedele, con facoltà alle parti interessate di poterne estrarre copia in ogni tempo, ferma ogni spesa a carico dei livellari per le scritture di contratto, bolli e trasporti d'estimo.
- D'attendere e mantenere quanto sopra prometti i menzionat livellari per se, eredi e successori colla propria persona e beni presenti e futuri, ed in quanto ai signori Deputati coi beni del Comune e non di loro ragione.
- Fatto e letto ad intelligibile voce alle presenza delle parti sottoscritte, e dei qui pure sottoscritti due testimoni noi ed idonei.

*Margoni G. S. 1857*

*Livellari accettant*

*Sala G. 1857*

*= Signoria solidale.*

*Margoni G. S. 1857*

*Deputati Amministrativi*

*F.lli G. S. 1857*

*Antonio Balsani*

*Testimoni.*

L. I. R. COMMISSARIO DISTRETTUALE

*Margoni G. S. 1857*

Visto pel trasporto d'estimo, S. Fedele, *1 Aprile 1857*

*Margoni G. S. 1857*

